



# Fondazione PTV "Policlinico Tor Vergata"

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO) derivante dall'esercizio delle attività istituzionali del Policlinico Tor Vergata per la durata di 24 mesi

DISCIPLINARE DI GARA





PRE	MESSE	4
1	PIATTAFORMA TELEMATICA	4
	1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	
	1.2 DOTAZIONI TECNICHE	
2	1.3 IDENTIFICAZIONE  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	
	2.1 DOCUMENTI DI GARA	
	2.2 TEMPISTICA E CHIARIMENTI	6
3	2.3 COMUNICAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	
3	3.1 DURATA	
	3.2 REVISIONE PREZZI	
4	3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONESOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	
5	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	
6	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	
	6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	
	6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	.11
	6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	.12
	6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	.12
	6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE	3
7	ARTIGIANE, CONSORZI STABILIAVVALIMENTO	
7	SUBAPPALTO	
8	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	
	GARANZIA PROVVISORIA	
10	SOPRALLUOGO	
11		
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI :	
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO	
15	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
	15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	
	15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL	
	CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 37: del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	
	15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	.22 .22
	15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	.22
16	OFFERTA TECNICA	
17	OFFERTA ECONOMICA	
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	
19	18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMMISSIONE GIUDICATRICE	
20	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	.29
21	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	.30
22	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E PRESA VISIONE DEI SISTEMI OFFERTI	
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	
23 V	ERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	
		31





24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI		32
25 CODICE DI COMPORTAMENTO		32
26 ACCESSO AGLI ATTI		33
27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE		33
28 INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (G	GDPR) P	ER
FORNITORI E CONVENZIONATI		.30





#### **PREMESSE**

Con Deliberazione n. 1683 del 23/12/2024 questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO) derivante dall'esercizio delle attività istituzionali del Policlinico Tor Vergata per la durata di 24 mesi.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo https://stella.regione.lazio.it/portale/index.asp.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma – codice NUTS: ITE43

La fornitura si compone di un Lotto unico.

Il CIG della procedura è: B51A69E44E

Il Responsabile unico del progetto (R.U.P.) è la Dott.ssa Flavia Conte.

# 1 PIATTAFORMA TELEMATICA

#### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio. La registrazione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito https://stella.regione.lazio.it/portale/.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento scaricabile dal sito regionale Stella;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della





casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regolamento per l'istituzione e la gestione del Mercato Elettronico della Regione Lazio", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7
  marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di
  recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

#### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma S.TEL.LA.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center della piattaforma Stella.





# 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Allegato A Disciplinare di gara
- 3) Allegato 1 Capitolato Speciale di Polizza
- 4) Allegato 2 Domanda di partecipazione e dichiarazioni requisiti di partecipazione
- 5) Allegato 3 Patto di Integrità (art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012)
- 6) Allegato 4 Questionario RCT e relativi allegati 4a-4b-4c
- 7) Allegato 5a Statistiche sinistri dal 01/05/2016 al 30/04/2017
- 8) Allegato 5b- Statistiche sinistri dal 01/05/2017 al 30/04/2018
- 9) Allegato 5c Statistiche sinistri dal 01/05/2018 al 31/10/2018
- 10) Allegato 5d Statistiche sinistri dal 01/11/2018 al 31/10/2019
- 11) Allegato 5e Statistiche sinistri dal 01/11/2019 al 31/10/2020
- 12) Allegato 5f Statistiche sinistri dal 01/11/2020 al 30/04/2021
- 13) Allegato 5g Statistiche sinistri dal 01/05/2021 al 30/04/2022
- 14) Allegato 5h Statistiche sinistri dal 01/05/2022 al 30/04/2023
- 15) Allegato 5i Statistiche sinistri dal 01/05/2023 al 30/04/2024
- 16) Allegato 5l Statistiche sinistri dal 01/05/2024 al 29/04/2025
- 17) Allegato 6 Atto di nomina a Responsabile Trattamento Dati
- 18) Documento di gara unico europeo DGUE (da compilare su S.TEL.LA)

La documentazione di gara è disponibile sul Sistema e sul sito internet della Stazione Appaltante all'indirizzo http://www.ptvonline.it/bandidigara.asp - Procedure Aperte nella sezione dedicata alla presente procedura.

# 2.2 TEMPISTICA E CHIARIMENTI

# Tempistica:

- Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 27/02/2025 ore 12:00
- Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 11/02/2025 ore 18:00
- Data apertura documentazione amministrativa: 28/02/2025 ore 10:00

I chiarimenti dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite Sistema e con la pubblicazione in forma anonima sul sito internet della Stazione Appaltante all'indirizzo http://www.ptvonline.it/bandidigara.asp - Procedure Aperte nella sezione dedicata alla presente procedura.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute oltre il termine sopra indicato e in modalità diversa da quella esplicitata.

#### 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale





estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

# 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è il servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO) derivante dall'esercizio delle attività istituzionali del Policlinico Tor Vergata, per la durata di 24 mesi, le cui condizioni di copertura nonché le modalità e i termini di erogazione delle attività sono riportati nell'Allegato 1 Capitolato Speciale di Polizza, al quale non è ammesso l'apporto di alcuna variante, aggiunta o condizione, ad esclusione di quelle eventualmente previste quali condizioni migliorative.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica dall'aggiudicatario. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto di polizza secondo quanto specificato nel presente documento, nel Capitolato Speciale di Polizza e nei relativi allegati.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Oggetto	Premio complessivo lordo a base di gara per 24 mesi	Durata	CIG
Servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO)		24 mesi	B51A69E44E

CPV: 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale.

Il premio complessivo a base di gara è al lordo delle imposte e oneri fiscali di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2008, si attesta che non sussistono rischi di natura interferenziale trattandosi di servizio di natura intellettuale che non prevede forme di esecuzione contrattuale presso la stazione appaltante. Pertanto si esclude la necessità di redazione del DUVRI e la previsione di oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza.

L'appalto è costituito da Lotto unico poiché la copertura assicurativa deve essere garantita mediante unico contratto di polizza.

È facoltà della stazione appaltante aggiudicare la presente procedura anche in presenza di una sola offerta valida così come di non procedere all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze.

Con l'aggiudicatario, sarà stipulato un contratto conforme ai contenuti dell'Allegato 1 Capitolato Speciale di Polizza con il quale verrà regolamentata la copertura assicurativa.





#### 3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi decorrenti dalle ore 24.00 del 29/04/2025. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

# 3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto a partire dalla seconda annualità, al verificarsi di particolari ed eccezionali condizioni di natura oggettiva, tali da determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi possono essere aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della eventuale variazione dei prezzi si utilizza quale parametro di riferimento i prezzi standard rilevati dall'ANAC o, in mancanza, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna successiva annualità e troverà applicazione a decorrere dall'adozione del provvedimento da parte della Stazione Appaltante contenente l'esito positivo dell'istruttoria svolta al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale.

In particolare, l'istanza di revisione deve contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata di documentazione idonea a dimostrare gli effettivi aumenti sopravvenuti.

All'esito dell'istruttoria, la Stazione Appaltante adotterà un provvedimento con il quale potrà riconoscere la percentuale richiesta, riconoscerla solo in parte o non riconoscerla affatto.

La revisione sarà applicata alle prestazioni eseguite successivamente alla data di adozione del provvedimento di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla medesima.

# 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

**Opzione di proroga del contratto:** ai sensi dell'articolo 120, comma 11 del Codice la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a quanto riportato nella tabella sottostante. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

**Opzione di rinnovo:** ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. L'importo stimato di tale opzione è pari a quanto riportato nella tabella sottostante.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 21.450.000,00 oneri inclusi (comprensivo di tutte le opzioni), ed è così suddiviso:





Importo complessivo (A+B+C+D)	€ 21.450.000,00	
(A) Importo appalto per 24 mesi	€ 11.000.000,00	
(B) Importo opzione di proroga per ulteriori 6 mesi	€ 5.500.000,00	
(C) Importo opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi	€ 2.750.000,00	
(D) Importo massimo del quinto d'obbligo	€ 2.200.000,00	

# 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla procedura, in forma singola o associata, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

La partecipazione alla gara è riservata alle Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia e nell'Unione Europea, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo oggetto della gara, in base al D.Lgs. n. 209/2005.

I soggetti non aventi sede legale in Italia sono ammessi a partecipare alla gara in conformità agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005.

È ammessa la partecipazione di più Imprese assicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del codice civile in regime di coassicurazione. In deroga al citato art. 1911 del codice civile tutte le imprese riunite in coassicurazione rispondono in solido per le obbligazioni assunte con la stipula del Contratto/Polizza.

Per tutto quanto non espressamente regolato, restano valide le norme di legge.

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 68 del Codice e di coassicurazione, la mandataria/delegataria dovrà assumere, **a pena di esclusione**, una quota di rischio maggioritaria rispetto alle altre singole coassicuratrici non inferiore al 60%.

Alle Imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.





Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Resta fermo che, indipendentemente dalla forma di partecipazione singola o associata, i concorrenti dovranno garantire la sottoscrizione del 100% del rischio, a pena di esclusione dalla gara.

# 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

# Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti





Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità, allegato al Disciplinare e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

# 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

# 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ovvero dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi oggetto della gara ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

# 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Possesso di classificazione rating pari o superiore a "BBB" se rilasciato dall'Agenzia Standard&Poor's o dall'Agenzia Fitch Ratings, ovvero pari o superiore a "B+" se rilasciato dall'Agenzia A.M. Best Company, ovvero pari o superiore a "Baa" se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando.

[ovvero in alternativa]

Possesso di un capitale sociale versato (ovvero fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 30.000.000,00 per Imprese autorizzate all'esercizio del Ramo Danni.

La comprova del requisito è fornita mediante produzione del certificato di classificazione rating in originale o





in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del d.p.r.n. 445/2000, o, in alternativa, di documento di stampa della pagina del sito internet dell'Agenzia di rating da cui risulta in maniera inconfutabile l'attribuzione della classificazione di rating dichiarata oppure, nel caso del requisito inerente al capitale sociale o fondo di Garanzia, mediante certificato della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura da cui risulti indicazione del relativo ammontare.

La previsione del requisito di capacità economica e finanziaria risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara e risponde all'esigenza di individuare un contraente dotato di particolari requisiti di affidabilità. Infatti, essendo la procedura mirata all'affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari per garantire adeguatamente la prestazione. In ogni caso, l'entità di tali requisiti è stata valutata congrua e pertinente a fronte dello scopo perseguito e determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.

# 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Avere realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta premi assicurativi nel Ramo Danni pari o superiore a € 100.000.000,00.

<u>La comprova del requisito</u> è fornita mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

# 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

# I requisiti di idoneità di cui al paragrafo 6.1, lett. a) e b) devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese in coassicurazione/raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

# Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.2 lett. c) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese in coassicurazione/raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 lett. d) deve essere posseduto dalla coassicurazione/raggruppamento/consorzio nel suo complesso, fermo restando che, a pena di esclusione dalla gara, la delegataria in coassicurazione/mandataria dovrà possedere il requisito in misura non inferiore al 60%.





# 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione secondo quanto previsto dall'art. 67 del Codice medesimo.

#### 7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

#### L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può





essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

#### 8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

# 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Per la presente fornitura non sono previsti ulteriori requisiti e/o condizioni di partecipazione.

#### 10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) da una garanzia provvisoria pari al 2% del premio lordo complessivo posto a base d'asta per 24 mesi di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto [IT02I0200805157000401108394 – Agenzia: RM POLICL. T. VERG. - Unicredit Spa].

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.





#### La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione del Lotto o dei Lotti per cui si partecipa e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle ulteriori riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.





#### 11 SOPRALLUOGO

Non applicabile.

# 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

# 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta, e la documentazione, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora sopra indicata, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione di gara devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito https://stella.regione.lazio.it/portale.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata su STELLA entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.





Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione Modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Non sono ammesse offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso l'operatore economico esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di STELLA.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di STELLA.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per le Ditte aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per le Ditte non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e i suoi allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La dichiarazione, di cui al punto 15.1 (Domanda di partecipazione) potrà essere redatta su modello conforme al rispettivo allegato al presente Disciplinare. Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia e ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1, lett. a) e b) del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.).





Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per almeno 240 giorni dalla scadenza del temine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

# 12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

- A Documentazione amministrativa
- B Offerta tecnica
- C Offerta economica

Nella Documentazione amministrativa non deve essere inserita alcuna offerta tecnica e/o economica; nella Offerta tecnica non deve essere inserito alcun valore economico; nella Offerta economica deve essere inserita solo l'offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

L'operatore economico che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accogliibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.





#### 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### 15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative;
- 2) DGUE (da compilare sulla Piattaforma);
- 3) Eventuale procura;
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
- 6) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 9) Patto di integrità sottoscritto digitalmente;
- 10) Ricevuta dell'avvenuto pagamento del bollo;





- 11) Atto di nomina firmato digitalmente per presa visione;
- 12) FVOE (Dichiarazione d'iscrizione).

#### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi previste.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente effettua il pagamento acquistando la marca da bollo, apponendola su apposita dichiarazione redatta e sottoscritta digitalmente dall'O.E. in formato pdf, specificandone gli estremi, incluso il CIG, e dichiarandone l'uso esclusivo.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'Operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'Operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'Operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'Operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'Operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.





Se l'Operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante reperibile sul sito del Policlinico tramite il link "Amministrazione trasparente" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità allegato al presente Disciplinare;
- per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 25.

In caso di partecipazione in coassicurazione, Raggruppamento Temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di coassicurazione, Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;





c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

# 15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### 15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1. FVOE dell'ausiliaria;
- 2. dichiarazione di avvalimento;
- contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

# 15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

# Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

# Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

# Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;





- b l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

# Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

# Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a.1.a a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - a.1.b l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - a.1.c le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

# 16 OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti, da allegare sul Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <a href="http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/">http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/</a>.

La Busta Offerta tecnica contiene la seguente documentazione:





- I. Indicazione dell'importo SIR offerto per ciascun sinistro (Self Insurance Retention/Quota autoritenzione) e limiti di indennizzo di cui al successivo paragrafo 18.1;
- II. Relazione, in documento di massimo 15 (quindici) pagine, contenente offerta migliorativa in ordine al sistema di gestione dei sinistri che illustri, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, i seguenti elementi:
  - Messa a disposizione di un software/piattaforma informatica open source per la gestione dei sinistri anche rientranti nella SIR, che consenta al PTV di effettuare in piena autonomia un'analisi della propria sinistrosità nonché l'elaborazione di reportistiche/statistiche dei sinistri sulla base delle necessità individuate di volta in volta dallo stesso PTV.
  - Elaborazione di una procedura migliorativa per la gestione congiunta dei sinistri:
  - con particolare riferimento alla procedura di definizione bonaria degli stessi con importi di valore prossimi alla SIR (c.d. borderline);
  - che consenta altresì al PTV un'analisi semestrale dell'andamento della sinistrosità mediante classificazione SIMES parametrata ai valori di attività e indici di complessità assistenziale.
  - Attività di supporto nella quantificazione e valorizzazione dei sinistri IN SIR; confronto diretto del PTV con la Compagnia Assicurativa (personale incaricato) per un supporto volto alla corretta stima e valorizzazione di detti sinistri.
- III. Relazione, in documento di massimo 15 (quindici) pagine, contenente **offerta migliorativa in ordine al sistema di gestione del Rischio Clinico** che illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, i seguenti elementi:
  - Messa a disposizione di uno strumento di individuazione, analisi, valutazione e gestione dei processi (mappatura dei rischi) al fine di migliorare e/o diminuire tutti i fattori di rischio stesso nonché di ridurre la sinistrosità anche mediante affiancamento in favore del risk management aziendale.
  - Messa a disposizione di una piattaforma informatizzata per la gestione dell'Incident Reporting con archiviazione dei dati che permetta analisi statistica finalizzata agli adempimenti delle linee guida regionali e nazionali in materia di rischio clinico.
  - Attività formativa e di aggiornamento al fine di reclutare e aggiornare facilitatori e diffondere la cultura della Gestione del Rischio verso tutti gli operatori del PTV.
- IV. dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza (eventuali brevetti, marchi registrati, etc);
- V. eventuali dichiarazioni relative a segreti tecnici o commerciali, secondo le indicazioni riportate al paragrafo 16.1;
- VI. ogni altro elemento utile e necessario per comprendere le caratteristiche dell'offerta e attribuire il relativo punteggi.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Fatta eccezione per le attestazioni relative alle certificazioni di qualità, l'Offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di presentazione di documenti in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati anche da una traduzione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.

L'offerta tecnica non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

# 16.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale.

Qualora il concorrente ritenga che la propria Offerta o, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri dell'offerta se presenti, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale lo stesso dovrà produrre, per ciascuna delle casistiche idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, con firma digitale dal legale





rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere tassativamente indicata la necessaria motivazione e la necessaria comprova della stessa nei seguenti termini:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica e delle giustificazioni dell'Offerta costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
- l'istituto giuridico posto a tutela (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222 comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere caricata su S.TEL.LA. Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti. Si ricorda che è inammissibile una secretazione massiva.

In assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai fini della loro formulazione, la Stazione Appaltante consentirà gli eventuali accessi richiesti senza nulla richiedere ulteriormente.

Resta ferma la facoltà della Stazione di avviare un contraddittorio con il concorrente al fine di valutare la presenza del suddetto segreto tecnico, economico o commerciale.

In caso di mancato riscontro del concorrente alla richiesta della Stazione Appaltante, questa consentirà l'accesso senza nulla chiedere ulteriormente.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

# 17 OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" è predisposta su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <a href="http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/">http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/</a>.

L'offerta economica deve contenere:

- il valore del premio complessivo lordo offerto per 24 mesi di copertura assicurativa;
- il valore degli oneri aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il dettaglio dei costi della manodopera e degli oneri aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro

A pena di esclusione l'offerta economica non può superare il valore del premio complessivo lordo posto a base di gara indicato al paragrafo 3 del Disciplinare.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali (in caso di indicazione dell'offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento).

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante a eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

# 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:





	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	Massimo 70
Offerta economica	Massimo 30
TOTALE	100

# 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

# Criterio di valutazione:

# Punteggi da attribuire in base all'importo della SIR per sinistro previsto (massimo 20 punti)

Elemento: Importo SIR per sinistro offerto	TIPOLOGIA	Punteggio massimo
220.000,00	Т	0
210.000,00	Т	2.5
200.000,00	Т	5
190.000,00	Т	7.5
180.000,00	Т	10
170.000,00	Т	12.5
160.000,00	Т	15
150.000,00	Т	17.5
140.000,00	Т	20

# Disponibilità a variare i seguenti limiti di indennizzo (massimo 10 punti)

Descrizione elemento – limiti di indennizzo	TIPOLOGIA	IMPORTO LIMITE INDENNIZZO PER ANNO	Punteggio massimo
Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non, massimo risarcimento	Т	€ 250.000,00	0





Descrizione elemento – limiti di indennizzo	TIPOLOGIA	IMPORTO LIMITE INDENNIZZO PER ANNO	Punteggio massimo
Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non massimo risarcimento	Т	€ 500.000,00	2.5
Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non, massimo risarcimento	Т	€ 750.000,00	5
Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy massimo risarcimento	Т	€ 500.000,00	0
Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy massimo risarcimento	Т	€ 750.000,00	2.5
Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy massimo risarcimento	Т	€ 1.000.000,00	5

# Criterio di valutazione: Attività volte al miglioramento del sistema di gestione dei sinistri (massimo 20 punti)

Descrizione elemento	TIPOLOGIA	Punteggio massimo
Messa a disposizione di un software/piattaforma informatica open source per la gestione dei sinistri anche rientranti nella SIR, che consenta al PTV di effettuare in piena autonomia un'analisi della propria sinistrosità nonché l'elaborazione di reportistiche/statistiche dei sinistri sulla base delle necessità individuate di volta in volta dallo stesso PTV.	D	5
Elaborazione di una procedura migliorativa per la gestione congiunta dei sinistri:  - con particolare riferimento alla procedura di definizione bonaria degli stessi con importi di valore prossimi alla SIR (c.d. borderline);  - che consenta altresì al PTV un'analisi semestrale dell'andamento della sinistrosità mediante classificazione SIMES parametrata ai valori di attività e indici di complessità assistenziale	D	10





Descrizione elemento	TIPOLOGIA	Punteggio massimo
Attività di supporto nella quantificazione e valorizzazione dei sinistri IN SIR; confronto diretto del PTV con la Compagnia Assicurativa (personale incaricato) per un supporto volto alla corretta stima e valorizzazione di detti sinistri.	D	5

# Criterio di valutazione: Attività volte al miglioramento del sistema di gestione del Rischio Clinico (massimo 20 punti)

Descrizione elemento	TIPOLOGIA	Punteggio massimo
Messa a disposizione di uno strumento di individuazione, analisi, valutazione e gestione dei processi (mappatura dei rischi) al fine di migliorare e/o diminuire tutti i fattori di rischio stesso nonché di ridurre la sinistrosità anche mediante affiancamento in favore del risk management aziendale.	D	7
Messa a disposizione di una piattaforma informatizzata per la gestione dell'Incident Reporting con archiviazione dei dati che permetta analisi statistica finalizzata agli adempimenti delle linee guida regionali e nazionali in materia di rischio clinico.	D	7
Attività formativa e di aggiornamento per diffondere la cultura della Gestione del Rischio verso gli operatori del PTV	D	6

# 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla lettera "T", il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale identificato dalla lettera "D", il relativo punteggio è assegnato sulla base del giudizio formulato dalla commissione giudicatrice in funzione delle caratteristiche offerte tra quelli di seguito riportati: "ottimo", "distinto", "buono", "discreto", "sufficiente", "insufficiente".

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

- Ottimo: 1

- Distinto: 0.8

- Buono: 0,6

- Discreto: 0,4

- Sufficiente: 0,2

- Non sufficiente: 0

# 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è calcolato tramite la seguente formula:





 $PEi = (Pmin / Pi) \times 30$ 

Dove:

PEi è il punteggio economico conseguito dal Concorrente i-esimo;

Pi è il valore complessivo dell'offerta del Concorrente i-esimo;

Pmin è il valore complessivo dell'offerta più basso tra quelle valide presentate dai Concorrenti;

30 è il punteggio massimo attribuibile alla singola offerta.

#### 18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo a punteggio assoluto. Si precisa che il punteggio attribuito per ogni criterio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Il Punteggio Tecnico è dato dalla seguente formula:

 $PTi = C1, i \times P1 + C2, i \times P2 + ..... Cn, i \times Pn$ 

Dove

PTi = punteggio tecnico concorrente i;

C1,i = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente i;

C2,i = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente i;

Cn,i = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P1 = Punteggio max criterio di valutazione 1;

P2 = Punteggio max criterio di valutazione 2;

Pn = Punteggio max criterio di valutazione n.

Non si procederà ad ulteriore riparametrazione.

I punteggi così ottenuti saranno successivamente sommati per determinare il Punteggio Tecnico PTi.

Il punteggio così ottenuto sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Il Punteggio Economico attribuito a ciascun concorrente è ottenuto come prodotto del coefficiente attribuito secondo quanto specificato al par. 18.2 per il relativo punteggio massimo di cui al par. 18.1 del presente Disciplinare.

I valori così ottenuti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (PT) ed il "Punteggio Economico" (PE):

Ptotale = PT + PE

### 19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

# 20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno e all'ora indicati al paragrafo 2.2.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi con comunicazione mediante Sistema.

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Sistema e ad esse potrà partecipare ogni concorrente





collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma Sistema, accessibili dal sito https://stella.regione.lazio.it/portale/.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche:
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

#### 21 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dei partecipanti dalla procedura di gara.

# 22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E PRESA VISIONE DEI SISTEMI OFFERTI – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;





- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### 23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### 24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. La stipula avverrà entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata a partire dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. <u>La garanzia definitiva</u>, ove presentata mediante fideiussione assicurativa, deve essere emessa da soggetto diverso dal concorrente.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto





notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del contratto a meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti ad aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto, ferme le eventuali regolazioni annuali o reintegri di premio se contrattualmente previste.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, oppure, per importi complessivi aggiudicati inferiori alla soglia comunitaria mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, tra cui marcatura temporale del relativo documento informatico, oneri fiscali quali imposte e tasse, comprese imposta di bollo e di registro.

# 24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### 25 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi





e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del PTV adottato con deliberazione n. 13 del 05/01/2022 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante al link Amministrazione trasparente.

#### 26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma Stella, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

#### 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusivamente competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

# 28 INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) PER FORNITORI E CONVENZIONATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)2016/679 (GDPR) la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, in persona del Direttore Generale pro tempore (di seguito anche solo "PTV"), in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Viale Oxford, 81- 00133 Roma (C.F. 97503840585 - P. Iva 10110821005 IT - PEC protocollo@ptvonline.postecert.it) con la presente intende fornire ai propri fornitori e ai soggetti con essa convenzionati le seguenti informazioni.

I dati personali conferiti da fornitori, potenziali tali o soggetti convenzionati sono trattati dal PTV per:

il perseguimento delle finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e convenzionali;

gli adempimenti preliminari e propedeutici rispetto ai rapporti medesimi;

la gestione delle obbligazioni reciproche derivanti da tali rapporti, quali in particolari quelle connesse al rispetto dei tempi e delle modalità di pagamento e di svolgimento degli adempimenti convenuti;

finalità amministrativo-contabili;

l'inserimento delle anagrafiche nei database aziendali;

l'adempimento di obblighi posti da leggi, regolamenti e da ogni altra normativa applicabile all'ambito di attività del PTV o in generale rilevante per la materia oggetto del trattamento in esame, nonché da disposizioni impartite da Pubbliche Autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza e di controllo;

lo scambio, con ogni mezzo (es. telefono, posta ordinaria, posta elettronica), di comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale e/o convenzionale;

la gestione di eventuale contenzioso.

Il conferimento dei dati personali per il perseguimento delle finalità sopra elencate è necessario e il rifiuto di fornirli o la successiva richiesta di cancellazione da parte dell'interessato potrebbe comportare l'impossibilità di procedere all'instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto contrattuale e/o convenzionale.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti analogici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

La base giuridica dei trattamenti è da rinvenirsi nella necessità di trattare i dati per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e/o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e/o





per l'adempimento di obblighi di legge ai quali è soggetto il PTV (art. 6 del GDPR).

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità sopra elencate e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge.

In particolare, per i contratti e le convenzioni in essere, la conservazione dei dati avverrà nel rispetto dei termini di prescrizione civile ordinaria a decorrere dalla fine dei contratti o delle convenzioni. Decorsi questi termini, i dati saranno cancellati ovvero resi anonimi ed utilizzati per sole finalità statistiche, salvo eventuale contenzioso.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dai dipendenti e dai collaboratori del PTV previamente nominati persone autorizzate al trattamento e debitamente formati e informati circa gli adempimenti e le misure da adottare per garantire la riservatezza degli interessati.

I dati potranno essere altresì trattati da persone fisiche o giuridiche che, per conto e/o nell'interesse del PTV, svolgono attività necessarie alla conclusione, all'esecuzione e/o alla risoluzione del rapporto contrattuale o convenzionale, connesse, strumentali o di supporto a quelle del PTV.

Il trattamento potrà essere svolto inoltre da persone fisiche o giuridiche che prestano in favore del Titolare servizi elaborativi, anche a carattere informativo e di controllo.

Potranno infine trattare i dati degli interessati tutti i soggetti ai quali le leggi o i regolamenti riconoscano la facoltà di accedervi.

Tali soggetti opereranno in qualità di persone autorizzate al trattamento, responsabili o titolari autonomi dei rispettivi trattamenti.

I dati personali degli interessati potranno essere comunicati, per i trattamenti svolti o da svolgere nel rispetto delle finalità e delle modalità sopra elencate, a:

- Amministrazioni pubbliche alle quali la comunicazione deve essere fatta per adempimenti procedimentali o per obblighi di legge;
- Organi centrali e regionali cui compete la verifica e il controllo circa il corretto adempimento delle obbligazioni pre-contrattuali e contrattuali;
- legali cui viene affidata la tutela legale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata in sede giudiziaria o per attività stragiudiziali;
- assicurazioni e società di recupero crediti;
- uffici postali e corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- consulenti legali, amministrativi, contabili e fiscali, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento delle attività del PTV e che, ove necessario, agiscono in veste di responsabili esterni del trattamento;
- istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

L'elenco aggiornato e completo dei soggetti ai quali vengono comunicati i dati è disponibile presso la sede del Titolare.

I dati non saranno diffusi se non per espressa previsione di legge o di norme assimilabili.

Gli interessati possono esercitare sui dati personali trattati dal PTV i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR tra i quali in particolare il diritto di accedere ai dati, di chiederne la rettifica e, nei casi consentiti dalla legge, la cancellazione, la limitazione del trattamento e la portabilità nei casi previsti dalla legge. Gli interessati possono altresì esercitare il diritto di opporsi al trattamento. L'apposita istanza potrà essere inviata alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Titolare del trattamento, direttamente alla sede legale di Viale Oxford, 81- 00133 Roma o all'indirizzo PEC protocollo@ptvonline.postecert.it oppure per il tramite del Responsabile della protezione dei dati personali sempre contattabile all'indirizzo email dpo@ptvonline.it.

Gli interessati che ritengano che il trattamento effettuato dal PTV sui loro dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).





Nella sezione "Privacy" del sito istituzionale del PTV (www.ptvonline.it) è consultabile la versione sempre aggiornata delle presenti Informazioni.